All. "B" al n. 4969 della Raccolta

Associazione

"AMICI DEL MADAGASCAR ODV" - Organizzazione di volontariato"

Ente del Terzo Settore

STATUTO ASSOCIATIVO PREAMBOLO

L'Associazione "AMICI DEL MADAGASCAR ODV" è stata costituita per atto Notaio Egidio Santangelo di Melilli in data 17/06/2008 n.rep.76801 e n.22319 raccolta in data 3/5/2017 con la denominazione "AMICI DEL MADAGASCAR ", come da registrazione all'Ufficio delle Entrate di S i r a c u s a effettuata in data 30/6/2008 al n. 4303.

L'Associazione ai sensi del D. Lgs. N. 460/1997, è iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus tenuta presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia.

In ragione degli adeguamenti statutari obbligatori introdotti dal D. Lgs. N. 117/2017 ("Codice del Terzo settore", così come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 105/2018) l'Assemblea Straordinaria, con verbale del 31/05/2022 approva il testo dello Statuto che segue, sulla scorta delle modifiche apportate rispetto all'ultima versione approvata con verbale del 27.12.2017

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione di volontariato - Ente del Terzo Settore assume la denominazione "AMICI DEL MADAGASCAR - Organizzazione di Volontariato - ODV".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Palazzolo Acreide (SR), all'indirizzo risultante, tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in Via Boccaccio n.3 P.1.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata de1l'Associazione è illimitata, e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

11 trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di instituire o sopprimere

sedi secondarie.

ART. 2 – **SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali, raccoglie i fondi, per via diretta, attraverso le quote associative, le donazioni, sempreché non vincolanti per le scelte ed i criteri gestionali dell'associazione medesima; raccoglie, altresì fondi per via indiretta, da devolvere per gli scopi istituzionali, organizzando manifestazioni, mostre, rassegne, eventi e spettacoli. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle relative allo scopo dell'associazione, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

di finali civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e ne1 pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs.n.117/2017 comma 1 lettere:

1. (a) L'associazione ha lo scopo istituzionale di beneficenza alle missioni Cattoliche del Madagascar, sostenute dalle Suore del Sacro Cuore di Ragusa e Suore Francescane di Palagano.

interventi e servizi sociali ai sensi del1'articoIo 1, commi 1 e 2. della legge "8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,n. 112, e successive modificazioni;

3. 2. (b) benefienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

3. (c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4. (d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

All'interno delle aree principali sopra indicate, 1'associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e si propone in via esclusiva il perseguimento di finalità

solidarietà sociale come di seguito dettagliatamente riportate:

1. promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni anche in natura, e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento dei fini statutari;
2. effettuare erogazioni gratuite in denaro e/o in natura, nei confronti dei soggetti svantaggiati, che versano in particolari condizioni di indigenza, in ragione di condizioni psichiche, economiche e familiari
3. promuovere le attività dell'associazione attraverso la diffusione editoriale e radiofonica.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che 1'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure net limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui al1'articolo 33 comma 1 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. II rimborso verrà erogato previa dimostrazione dei chilometri effettivamente percorsi dal volontario con mezzo proprio e comunque con mezzi non forniti da1l'associazione. L'importo del rimborso è quantificato sin d'ora in € 0,25 (euro zero/25) per

chilometro percorso e dimostrato. Inoltre, nel caso di utilizzo di strade per le quali è previsto il pagamento di pedaggio questo sarà parimenti rimborsato, previa esibizione di ricevuta. È facoltà esclusiva dell'Organo di Amministrazione decidere in merito al riconoscimento del rimborso di ulteriori costi sostenuti e dimostrati dai volontari.
Nell'eventualità in cui le trasferte superino i 1 00 chilometri e che comunque
comportino una permanenza tale da suggerire all'Organo di Amministrazione 1'alloggio fuori sede vi è la possibilità in via esclusiva per 1'Organo suddetto di prenotare ulteriori e/o alternativi servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietti per mezzi di trasporto nonché strutture per il pernottamento e per tutti i servizi accessori che si dovessero rendere necessari.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 - **RISORSE ECONOMICHE**

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1) quote associative;
2) contributi pubblici e privati;
3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
4) donazioni e lasciti testamentari;
5) rendite patrimoniali;
6) raccolte fondi;
7) entrate patrimoniali;
8) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
9) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
10) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
11) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Le quote associative annuali sono stabilite dall'Organo di Amministrazione.
Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Organo di Amministrazione che ne determina 1'ammontare.
L'adesione all'Associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario della quota annuale.
E sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.
Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il patrimonio, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini de1I'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esc1usivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 - **BILANCIO** O **RENDICONTO**

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno 1'Organo di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre a11'AssembIea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dall'Organo di Amministrazione, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno da11'Organo di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, 1'Organo di Amministrazione, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre al1'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra

previsti per la definitiva approvazione.

ART. 5 - I **SOCI**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità' istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci firmatari dell'atto costitutivo sono definiti "fondatori". E facoltà dell'Organo di Amministrazione la nomina di soci onorari. L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 6 - **CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi del1'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

I soggetti che intendono far patte de11'Associazione devono presentare domanda scritta all' Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su11'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia entro sessanta giorni.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

La qualifica di socio ha decorrenza dalla data in cui la domanda

è accolta dall'Organo° di Amministrazione.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per 1'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del1'Associazione.
11 decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
L'esclusione del socio, salvo si tratti di esclusione dovuta al mancato pagamento della
quota associativa annuale, comporta 1'impossibilità per 1'escluso di presentare una,
nuova richiesta di iscrizione.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente, adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto e di massima collaborazione sia ' nei confronti dell'associazione che nei confronti di tutti gli associati;
3) a versare la quota associativa;
4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.
In caso di inosservanza di una o più norme del presente statuto, delle leggi e delle convenzioni, 1'Organo di Amministrazione provvede alla contestazione scritta dell'addebito con contestuale invito a presentare entro cinque giorni dal ricevimento le proprie giustificazioni.
Qualora l'Organo di Amministrazione non ritenga valide ed esaustive le giustificazioni provvede nei confronti del socio alla sua:

- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- decadenza;
- esclusione.

Contro i provvedimenti di cui sopra 1'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro dieci giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri il quale decide, sentito l'interessato ed il presidente, con parere definitivo ed inappellabile.

ART. 8 - **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

8.1 - Sono organi dell'associazione:

1) l'assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo - organo di amministrazione;
3) il presidente;
4) il tesoriere - segretario;
5) 1'organo di controllo e il revisore legale (se nominati);
6) Collegio dei Probiviri. (se nominato)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all' elettorato attivo e passivo.

8.2 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. Negli organi dell'associazione non possono essere eletti il personale dipendente e coloro che abbiamo un rapporto di contenuto patrimoniale con 1'associazione.
Non possono essere nominati consiglieri o far parte dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri e, se nominati, decadono dal loro ufficio 1'interdetto, 1'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa 1'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 1'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.3 - Conflitto d'interesse

Qualsiasi attività svolta da chi ricopre cariche associative deve sempre essere condotta in assenza di conflitto di

interesse con l'associazione.
Sussiste 1'obbligo per chi ne venisse a conoscenza di comunicarlo tempestivamente all'organo di appartenenza.
Sussiste conflitto di interesse quando chi ricopre una carica sfrutta la propria posizione all'interno dell'associazione al fine di trarre vantaggio economico o patrimoniale per sé e/o per terzi.

8.4 - Durata delle cariche, sostituzioni e gratuità dell'ufficio

I componenti degli organi associativi regolarmente eletti devono essere maggiorenni, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un consigliere, di un componente del Collegio dei probiviri o dell'Organo di controllo, subentra il primo dei non eletti o, in . caso di parità di voti, il più anziano di età. I nuovi componenti cessano il proprio ufficio insieme a quelli in carica.
Tutti gli incarichi associativi si intendono esclusivamente gratuiti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - **ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo con potere decisionale assoluto dell'associazione. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio potrà ricevere un massimo di tre deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.
L'assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 aprile per 1'approvazione del bilancio, salvo causa di forza maggiore.
L'Assemblea ordinaria:
a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
b) elegge e nomina o revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli

organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sul1’esc1usione degli associati;

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall’Organo di Amministrazione.

L’Assemb1ea Straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’ atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia 1’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro dell’Organo di Amministrazione oppure da qualsiasi altro aderente a11’Associazione. Spetta a chi presiede l’assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento in assemblea.

L’assemblea é convocata dal Presidente e le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico (via e-mail, sms o tramite applicazioni di messaggistica istantanea), da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Per gli associati che non abbiano optato per una forma di comunicazione in formato di tipo elettronico, 1'avviso si ha per conosciuto attraverso la pubblicazione dell’avviso medesimo sul sito dell’associazione.

ln difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le quali é necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

L'assemblea dei soci ha il divieto di deliberare durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei soci.

Le deliberazioni di scioglimento e quelle relative alla devoluzione del fondo comune del l'Associazione, devono essere assunte con il voto favorevole 3/4 dei soci ordinari. Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

Le modalità di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza. Il Presidente dell'assemblea, in questo caso, può scegliere due scrutatori tra i presenti.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è 1'Organo di Amministrazione de11'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemb1ea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle

organizzazioni di volontariato associate.
Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di undici membri, eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo 1'assemblea per la sostituzione del componente mancante.
Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Tra le stesse vi sono le seguenti:
- eleggere il Presidente, il vice-presidente e il segretario-tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente de1 bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari;
- deliberare sui regolamenti interni;
- svolgere ogni altra utile e/o necessaria per la gestione dell'associazione;
- delegare a gruppi di lavoro Io studio di problemi specifici.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente o tesoriere-segretario e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.
L'Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno

due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o whatsApp, o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del1'associazione. Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza

ART.11- IL PRESIDENTE

Il presidente ha il compito di presiedere la stessa Associazione, l'Assemblea dei soci nonché l'Organo di Amministrazione.
Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente.
Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Inoltre il Presidente:

- garantisce l'osservanza dello Statuto associativo e dei regolamenti;
- convoca le assemblee degli associati.
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo - Organo di amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti negoziali e non dell'associazione;
- predispone la relazione annuale ed il bilancio preventivo dell'associazione;
- ordina le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscono 1'efficienza, l'efficacia e la funzionalità della struttura amministrativa dell'associazione;
- gestisce il personale dipendente e adotta i provvedimenti disciplinari, ivi compreso il licenziamento.

ART. 12 - IL TESORIERE – SEGRETARIO

Il segretario, assicura la collaborazione tecnico-amministrativa, agli organi del1' Associazione, compresa la verbalizzazione degli organi collegiali Coordina le attività dello staff di segreteria.

Il tesoriere - segretario, inoltre, coadiuva il Presidente nel garantire il buon andamento' dei lavori del Consiglio direttivo - Organo di amministrazione:

- assume le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio direttivo;
- verbalizza le sedute del consiglio, riportando sinteticamente gli interventi ed i contenuti delle determinazioni assunte delle quali cura la redazione in delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente;
- cura la raccolta e la pubblicazione delle delibere del consiglio e dell'assemblea;
- conserva la raccolta dei registri, dei libri e documenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- svolge ogni altra funzione a lui affidata dal Presidente.

ART. 13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti dall'assemb1ea e permangono in carica per cinque anni, salvo il loro volontario *recesso.*

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso a1 consiglio direttivo o all'assemblea.

La composizione del collegio non è oggetto di modificazione da parte degli altri organi sociali.

Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la

risoluzione di eventuali controversie di natura interna e, in particolare tra gli organi de11'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
Il collegio nell'insieme o un singolo membro dello stesso può convocare, se ne ravvisa ragioni di opportunità e dandone adeguata motivazione, L'assemblea dei soci o l'organo di amministrazione. avanzando proposte o sottoponendo questioni.

ART. 14 - **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE**

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. ln difetto la nomina è facoltativa. L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per 1'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. fu
difetto la nomina è facoltativa.
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori

legali dei conti o società
di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'
assetto, organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento de1I'Associazioneè deliberato dall'Assemb1ea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo de11'Organismo competente ai sensi del D. Lgs. l 17/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 L'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
l libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di

amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.
Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.
Tutti i soci hanno diritto di prendere visione. dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2 del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

ART. 18 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D. Lgs. 117/2017.
Letto, approvato e ratificato
Firmato in originale: Maria Teresa Caffarelli. Elena Pedone notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette, per il deposito al R.U.N.T.S.